

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'anno duemilaventitré il giorno 30 del mese di maggio, nella casa Comunale e precisamente nella Sala del Consiglio Comunale sita in via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **SECONDA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO			
MANFREDI Gaetano	P		
1) ACAMPORA Gennaro	P	21) GUANGI Salvatore	Assente
2) AMATO Vincenza	P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
3) ANDREOZZI Rosario	P	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
4) BASSOLINO Antonio	P	24) MADONNA Salvatore	P
5) BORRELLI Rosaria	P	25) MAISTO Anna Maria	P
6) BORRIELLO Ciro	P	26) MARESCA Catello	Assente
7) BRESCIA Domenico	Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	P
8) CARBONE Luigi	P	28) MINOPOLI Roberto	P
9) CECERE Claudio	P	29) MUSTO Luigi	P
10) CILENTI Massimo	P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	P
11) CLEMENTE Alessandra	Assente	31) PALUMBO Rosario	Assente
12) COLELLA Sergio	Assente	32) PEPE Massimo	P
13) D'ANGELO Bianca Maria	Assente	33) RISPOLI Gennaro	Assente
14) D'ANGELO Sergio	P	34) SAGGESE Fiorella	P
15) ESPOSITO Aniello	P	35) SANNINO Pasquale	P
16) ESPOSITO Gennaro	Assente	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
17) ESPOSITO Pasquale	P	37) SAVASTANO Iris	P
18) FLOCCO Salvatore	P	38) SIMEONE Gaetano	P
19) FUCITO Fulvio	Assente	39) SORRENTINO Flavia	P
20) GRIMALDI Luigi	Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato

In grado di seconda convocazione e in prosieguo di seduta

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque

Risulta presente in aula il Dirigente del Servizio Gestione canoni e altri Tributi dr. Sergio Aurino, per l'attività di supporto tecnico.

La Presidente introduce la Deliberazione di G. C. n. 168 del 17/05/2023 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio e Polizia Municipale e Legalità che, con i rispettivi verbali n. 161 e 158 del 29/05/2023, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio, al Collegio dei Revisori dei conti che, con nota PG/2023/0429714 del 23/05/2023, ha reso parere favorevole, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000. E' stato trasmesso, anche, a tutti i Presidenti delle Municipalità, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Regolamento delle Municipalità e dell'art. 88, comma 2, dello Statuto, tra cui: il Consiglio della Municipalità 6 che, riunitosi in data 29/05/2023 a maggioranza ha espresso parere non favorevole.

La Presidente cede la parola prima all'assessore Pier Paolo Baretta e poi all'assessore Teresa Armato, per l'illustrazione.

L'assessore Pier Paolo Baretta spiega che con il provvedimento in esame si propone al Consiglio l'approvazione di alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Specifica che dopo attenta istruttoria all'impianto regolamentare sono state apportate alcune modifiche che, in allineamento alle disposizioni vigenti, hanno determinato un riequilibrio del carico gravante su ciascun concessionario, rendendolo maggiormente aderente alla ratio della norma. Nello specifico con la previsione dell'applicazione del canone temporaneo a tutti i mercati ubicati in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, in luogo del vigente regime in essere fino al 2022, che risulta in continuità con la precedente impostazione correlata all'applicazione del COSAP, che prevedeva l'applicazione di un canone permanente. Chiarisce che tra le innovazioni sono previste ulteriori ipotesi di rateizzo che non comportano allungamenti dei tempi di pagamento, comunque ricomprese nel limite di 36 mesi, fissato dall'art. 1, comma 797, della L.160/2019, già applicato per le dilazioni riguardanti il canone unico patrimoniale. E' stata prevista, inoltre, la revisione delle modalità di calcolo del canone con la semplificazione del metodo di determinazione del canone ottenuto applicando alla tariffa base prevista dalla legge 160/19 specifici coefficienti di riduzione, sia esplicitamente previsti dalla legge nazionale che da quella regionale, tenendo conto della medesima proporzione che già viene applicata per la determinazione del canone unico patrimoniale di cui ai commi 816, 836, della Legge di bilancio 2019, in funzione della classificazione delle strade di cui all'allegato E. Infine l'aggiornamento delle norme transitorie, con l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile concedere rateizzazione dei debiti pregressi, tenendo conto del completamento degli approfondimenti in corso, circa l'ambito di applicazione del canone, in attesa del quale al fine di non determinare condizioni di svantaggio per gli operatori, eventuali situazioni debitorie riferita agli anni 2021 e 2022 non ancora definite, non saranno prese in considerazione dal servizio competente ai fini del rinnovo dei titoli concessori.

L'assessore Teresa Armato interviene per aggiungere e testimoniare il lavoro svolto, nei mesi passati, che ha visto coinvolti i Mercatali, le sigle sindacali, diversi Consiglieri e gli Uffici competenti. Il tavolo di lavoro aveva lo scopo di affrontare alcune difficoltà rappresentate dagli operatori del settore per la corretta applicazione del canone. Si dice contenta per le diverse questioni poste dagli operatori ed accolte, con l'aiuto dell'assessore Pier Paolo Baretta e degli Uffici preposti, come l'applicazione per i mercati su strada, del canone temporaneo in luogo di quello permanente precedentemente applicato, in coerenza con le più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Tale previsione consente di applicare il giusto canone soprattutto agli operatori dei mercati con cadenza



settimanale, come per esempio quello di viale Virgilio di recentemente colpito dall'emergenza. Inoltre, precisa che, in considerazione della perdurante incertezza circa il canone da applicare ai mercati in sede propria, in attesa che il MEF risponda al quesito posto dagli Uffici, si è disposto che per i rinnovi non vanno presi in considerazione i canoni da versare per gli anni 2021 e 2022, al fine di garantire un più celere procedimento di rinnovo. Infine, per gli operatori del settore è stata prevista una maggiore dilazione per le morosità pregresse, fermo restando la durata massima della dilazione di 36 mesi, in considerazione delle difficoltà patite dagli stessi negli ultimi anni. Ringrazia quanti hanno partecipato al buon lavoro svolto e gli operatori del settore che hanno accompagnato il percorso di approfondimento.

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive, consigliere Carbone, per l'illustrazione dei lavori svolti.


Il consigliere Carbone espone e considera il complesso lavoro svolto di adeguamento normativo del Regolamento che disciplina l'applicazione del canone mercatale nel Comune di Napoli, affinché venissero contemplate tutte le tipologie di mercati presenti sul territorio cittadino. Precisa che da Presidente della Commissione Attività Produttive si è fatto portavoce delle diverse istanze espresse dalle sigle sindacali, dagli operatori di categoria, dai Consiglieri comunali e in collaborazione con l'Amministrazione e gli Uffici competenti, facendo anche ricorso anche all'expertise nazionale, si è cercato di capire quali modifiche ed integrazioni apportare nel rispetto alla legge ma anche delle istanze prospettate dalle sigle sindacali. Propone, inoltre, alcune modifiche al Regolamento, che in alcuni casi sono legate a refusi o errori materiali ed, inoltre, asserisce che, dopo confronto con gli Uffici, è stata trasformata una proposta di emendamento, che voleva avere una cogenza maggiore nelle more della risposta del MEF, in un Ordine del Giorno che illustra insieme alle proposte di emendamento presentate.

Entra in aula la consigliera D'Angelo Bianca Maria (presenti n.32)

Il consigliere Pepe rivolge i dovuti ringraziamenti all'Amministrazione che, in sinergia con i Consiglieri comunale, con le sigle sindacali e gli Uffici competenti, ha realizzato un ottimo lavoro a favore dei mercatali. Evidenzia che il gruppo di lavoro, sin dalla sua istituzione, ha esaminato e, poi risolte, alcune tematiche non attentamente considerate dalla precedente Amministrazione, a partire dal rinnovo delle concessioni, a dimostrazione che con la volontà politica vengono risolti i problemi, indipendentemente dallo strumento che si utilizza. Precisa che sono stati svolti i dovuti approfondimenti fugando ogni dubbio sul mancato versamento dell'annualità 2021, prevista nel Decreto Milleproroghe, commenta, poi, tutte modifiche ed integrazioni proposte. Ricorda che il lavoro sui mercati deve continuare approfondendo la questione dei mercati sperimentali, della loro funzione e qualora diano esito positivo riconoscerne la regolamentazione. Illustra l'Ordine del Giorno relativo all'applicazione del combinato disposto degli articoli 837 e 45, legge 160 del 2019 che tiene conto dell'applicazione del canone unico mercatale, in attesa del parere del Ministero.

La consigliera Vitelli ringrazia l'assessore Teresa Armato che ha posto un livello di attenzione alto nei confronti di tutte le aree mercatali e degli operatori del settore coinvolti, soprattutto in relazione alle problematiche venutesi a determinare nel post COVID, dando la possibilità ai mercatali di regolarizzare i canoni non versati per le annualità 2021 e 2022 con procedure semplificate mettendosi in regola rispetto alle morosità accumulate. Ringrazia, ancora, l'Assessore per la disponibilità concessa nel fare visita al mercato De Bustis, mercato vitale per il Quartiere Vomero. Loda il lavoro svolto in sinergia istituzionale per le attività mercatali a tutela dei territori e ricorda la problematica dei mercati al chiuso che, parimenti, deve essere affrontata.

La consigliera Sorrentino sottolinea l'importanza delle modifiche regolamentari apportate, descrivendo il lavoro corale svolto con il coinvolgimento di tutti gli attori in campo, attraverso una positiva pratica amministrativa, ovvero un tavolo di concertazione con le parti in causa sulle concessioni mercatali temporanee e permanenti. Entra nel merito delle modifiche apportate, esponendo il superamento dei diversi dubbi interpretativi sorti con gli importanti risultati raggiunti. Ritene che le modifiche apportate danno la netta indicazione di quanto l'Amministrazione abbia voluto operare a vantaggio degli operatori mercatali, che rappresentano una risorsa vitale per la Città. Condivide le proposte di emendamento presentate dal Presidente di Commissione ed in



particolare quella relativa alle pendenze regresse da pagare quando si rileva un box in un'area mercatale. Sottolinea che all'articolo 8, delle disposizioni finali, la modifica non è al comma 5 come riportato ma al comma 6 e ne sollecita la rettifica. Conclude ribadendo che le modifiche sono frutto di lavoro di concerto, di un lavoro corale, ma sono anche indicazioni amministrative e volontà politiche verso una categoria di lavoratori che va accompagnata e sostenuta con attraverso buone pratiche amministrative, e che gli sgravi sono stati previsti in funzione del servizio che tale settore offre alla Città affinché possa farlo nella migliore delle condizioni possibili.

Assume la Presidenza il Vice Presidente Salvatore Guangi.

Il consigliere Andreozzi ringrazia l'Amministrazione per l'ottimo lavoro svolto, attraverso un tavolo di concertazione che ha visto la partecipazione dei diversi attori in causa, durato otto mesi e, che rimarrà aperto poiché devono essere affrontate altre questioni sui mercati in generale. Racconta del sopralluogo fatto al mercato De Bustis nel quartiere Vomero, insieme all'assessore Teresa Armato e alla consigliera Maria Grazia Vitelli, riscontrando la necessità che venga fornito un indirizzo politico per uno sviluppo del mercato coperto per far sì che le attività possano essere fruite 24 ore su 24 dalla cittadinanza.

La consigliera Amato si associa ai ringraziamenti resi, per il buon lavoro svolto, poiché il tema dei Mercatali è stato molto complesso, a partire dalla gestione, dal funzionamento dalle tariffe e dalle concessioni. Ritiene che la modifica in discussione ha beneficiato del contributo degli operatori del settore, che è arrivato puntuale, corretto, a volte anche duro nella determinazione di alcune richieste avanzate che, con merito e metodo, è stato accompagnato dalla giusta interlocuzione con l'Amministrazione, con l'Assessore e con gli uffici. Precisa che si sta operando su un settore del commercio che, oltre ad aver subito le pesanti limitazioni dovute alla pandemia, ha visto per troppi anni la distrazione della Pubblica Amministrazione e, commenta le diverse modifiche intervenute.

Il consigliere Simeone preannuncia, convintamente, il voto favorevole al Regolamento poiché molto importante per un particolare settore del commercio da troppi anni trascurato. Fa presente che ha sottoscritto le proposte di emendamento presentate dal consigliere Carbone ma nutre dei dubbi sulla proposta di emendamento riferita all'art. 8 – Disposizioni finali e chiede agli Uffici di verificare la corretta percorribilità della proposta e, se non chiarita, dichiara di tirare la propria firma dal documento.

La consigliera Savastano si associa a quanto reso negli interventi che l'hanno preceduta su un settore commerciale come quello dei mercati che favorisce la crescita e lo sviluppo dei territori e rappresentano anche luoghi di attrazione turistica. Chiede in prima istanza che le aree mercatali vengano valorizzate dal punto di vista del decoro e dell'arredo urbano, conviene che le modifiche proposte si aspettavano da tempo per un settore commerciale, ripete, di vitale importanza per i territori. Sottolinea che si sta operando una sorta di sanatoria verso un settore che ha maturato debiti nei confronti dell'Amministrazione durante gli anni 2021/2022 per la crisi pandemica e che tale situazione rimarrà congelata fino a quando non arriveranno i chiarimenti del MEF al quale l'Amministrazione ha inoltrato interpello. Condivide l'opportunità concessa, in attesa dei chiarimenti richiesti, ai mercatali di poter rinnovare le concessioni beneficiando, soprattutto, della rateizzazione del debito maturato nei trentasei mesi previsti. Precisa che pur essendo concordi, al congelamento del debito accumulato dagli esercenti, si invitano gli uffici competenti a prestare grande attenzione attraverso i dovuti controlli affinché vengano recuperati i crediti maturati. Inoltre, in merito alla proposta di emendamento all'art. 8 Disposizioni finali chiede e motiva la necessità di sostituire la locuzione "potrà richiedere al subentrante" con "dovrà richiedere al subentrante".

Riassume la Presidenza la Presidente Vincenza Amato

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento dichiara conclusa la discussione e cede la parola all'assessore Teresa Armato per la replica agli interventi resi.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Maresca, Clemente, Longobardi ed entra il Consigliere Madonna (presenti n.30)

L'assessore Teresa Armato ringrazia gli intervenuti anche per aver accolto il metodo di lavoro proposto conclusosi positivamente. Definisce due aspetti forse non chiari: che non si stanno congelando delle posizioni debitorie ma si è preso atto delle del Decreto Milleproroghe che prevede

l'esenzione del versamento del canone per l'anno 2021 e che su tale aspetto vi è un parere favorevole del MEF; in relazione al canone unico, non viene congelata la posizione debitoria in attesa del parere del MEF ma si applicano le tariffe previste dal momento dell'approvazione del Regolamento.

La Presidente cede la parola al Sindaco che ha chiesto di intervenire.

Il Sindaco sottolinea che il metodo utilizzato è servito per regolarizzare una situazione di grande confusione che si protraeva da un decennio e che i Mercatali, non avendo un diritto certo, venivano esposti in futuro a qualsiasi tipo di intervento risarcitorio che andava anche a danno dell'Amministrazione che aveva in carica una situazione di grande irregolarità. Sottolinea l'importanza del settore per la Città che oltre ad essere fonte di lavoro offre un servizio indispensabile, assimilabile quasi ad un servizio pubblico, poiché in alcune zone risulta essere l'unico modo per raggiungere il commercio di prossimità oltre a rappresentare la parte storica e identitaria dei quartieri della Città. Ribadisce che le situazioni di confusione non aiutano gli operatori ma espongono, soprattutto i più deboli, a pagamenti futuri o a dichiarazioni di illegittimità delle attività condotte. Sottolinea che il metodo di lavoro adottato verrà usato anche per altri settori poiché va nell'interesse delle diverse categorie di operatori, che attraverso regole certe, chiare e non vessatorie, partecipano allo sviluppo della Città.

La Presidente passa all'esame dell'Ordine del Giorno

Il consigliere Guangi, insieme alle consigliere Savastano e D'Angelo Bianca Maria, chiede la votazione con appello nominale.

Rientra in aula la consigliera Clemente (presenti n. 31)

La Presidente pone in votazione, l'Ordine del Giorno a prima firma del consigliere Pepe, per appello nominale. Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in aula di n. 31 Consiglieri, con n. 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bassolino Borrelli, D'Angelo Bianca Maria, Clemente, Guangi e Savastano, lo ha approvato a maggioranza. (**allegato n.1**)

La Presidente pone in votazione, con appello nominale, la prima proposta di emendamento a prima firma del consigliere Carbone che di seguito si trascrive:

Emendamento n. 1

Articolo 2 "Presupposto del canone"

eliminare il comma 2. Conseguentemente, il comma 3 diventa 2

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 28 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Borriello, Cecere ed Esposito Pasquale**), con n. 22 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Bassolino Borrelli, Clemente, Guangi, Savastano e D'Angelo Bianca Maria, lo ha approvato a maggioranza. (**allegato n. 2**)

La Presidente propone di disporre in un'unica votazione tutte le proposte di emendamento peraltro già illustrate, a prima firma del consigliere Carbone, trattandosi di errori di errori materiali, refusi o precisazioni, tranne l'ultima riferita all'art.8 – Disposizioni Finali sulla quale la consigliera Savastano aveva proposto una modifica.

La consigliera Savastano si esprime a favore della proposta.

Entra in aula il consigliere Palumbo ed esce la consigliera Clemente (presenti n. 28)

La Presidente riassume tutti i restanti punti, precisando che all'Articolo 8 disposizioni finali, al secondo capoverso, in grassetto, sostituire "comma 5" con "comma 6" e, li pone in votazione come unica proposta di emendamento firma del consigliere Carbone, che di seguito si trascrive:

Emendamento n. 2

Articolo 3 "Soggetto passivo"

Al comma 2, dopo le parole "di suolo", eliminare da "ai fini del calcolo" fino a "Pertanto,"

Al comma 2, dopo le parole "di superficie rilevata" aggiungere: "tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 821 lettera g) della L. 160/2019, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale".

Articolo 5 "Tariffe"

Al comma 1, dopo la parola "annuali", aggiungere "e giornaliera"

Articolo 8 "Disposizioni finali"

Al comma 2- bis, sostituire "Qualora l'importo da corrispondere ai sensi del comma precedente sia" con le seguenti: "In presenza dei debiti pregressi di importo" "

Al comma 6, dopo le parole "in sede propria", aggiungere il seguente periodo: "a seguito degli approfondimenti condotti dagli uffici in accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze rispetto all'effettiva inclusione dei mercati in questione nell'ambito applicativo del canone di cui al presente Regolamento." "

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri Borrelli, D'Angelo Bianca Maria, Guangi e Savastano, lo ha approvato a maggioranza. (**allegato n.3**)

Entrano in aula i consiglieri Esposito Aniello, Cecere ed Esposito Pasquale (presenti n. 31)

La Presidente introduce la proposta di emendamento Articolo 8 Disposizioni finali, relativa al caso di subingresso ad un ramo di azienda relativo ad un posteggio e concessione sul quale emergono pendenze relative a tributi non versati dalla parte cedente, il Comune potrà richiedere al subentrante esclusivamente le somme dovute relative alla concessione del posteggio nel mercato oggetto del procedimento.

Il consigliere Simeone ricorda che su tale proposta aveva chiesto all'Amministrazione di fare un'attenta valutazione.

L'assessore Pier Paolo Baretta precisa che la ratio della proposta va nel senso di evitare che colui che subentra ad una concessione debba farsi carico delle intere pendenze del concessionario e propone di sostituire "il Comune potrà richiedere" con " il Comune richiederà".

Il consigliere Simeone ribadisce la necessità di fare maggiore chiarezza poiché così formulata la proposta si presta a fraintendimenti.

Entrano in aula i consiglieri Borriello e Grimaldi (presenti n.33)

L'assessore Pier Paolo Baretta chiarisce che si vuole precisare che chi subentra si faccia carico solo degli arretrati del box ceduto e non dell'insieme dei box .

Il consigliere Simeone chiede di chiarire meglio la questione per evitare fraintendimenti e richiami da parte della Corte dei Conti.

Il consigliere Carbone chiarisce, con un esempio la questione, precisando che quando viene ceduto un ramo d'azienda da parte di un titolare di più box il subentrante si deve fare carico dei soli arretrati riferiti alla parte ceduta, mentre al titolare degli altri box se ha pendenze verrà perseguito per le morosità accumulate e, che tale previsione non espone a rischi o richiami da parte della Corte dei Conti.

Il consigliere Esposito Gennaro sottolinea che quanto precisato dal consigliere Simeone risulta regolamentato dal codice Civile ed invita a non impelagarsi nella definizione di ramo d'azienda poiché in tale definizione rientrano tutti i beni dell'azienda. Diversamente ritiene che per ogni box ceduto si dovrebbe avere la partita IVA che identifica il proprietario.

Il consigliere Simeone precisa che la situazione debitoria dei mercatali, causata alle restrizioni della pandemia, coinvolge una percentuale molto alta di Mercatali ed invita ad essere cauti nel definirla nel Regolamento poiché potrebbe determinare situazioni difficili da dirimere.

Il consigliere Carbone chiede ai Dirigenti responsabili, presenti in aula, di verificare l'ammissibilità tecnica della proposta di emendamento, poiché i rilievi sollevati non sono natura politica ma tecnica.

Entra in aula il consigliere Lange Consiglio e si allontana la consigliera D'Angelo Bianca Maria (presenti n. 33)

La Presidente prima di dare la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta, formula una precisazione alla proposta di emendamento che garantisca le preoccupazioni sollevate dal consigliere Simeone e allo stesso tempo preservi la volontà manifesta da più Gruppi consolari: "al subentrante spettano esclusivamente le somme dovute limitatamente alla concessione e dal posteggio nel mercato oggetto del procedimento".

L'assessore Pier Paolo Baretta precisa che la questione non è rivolta alla cessione dell'intera azienda, ma di un singolo box all'interno di una proprietà che ne ha più di uno e, di come avverrà la cessione di un ramo, sarà una questione successiva. Pertanto rispetto al tema posto, la legittima

preoccupazione dei proponenti è chiarire che il Comune può chiedere al subentrante, esclusivamente le pendenze esistenti sul singolo posteggio o concessione ceduto in proprietà, ma non il debito complessivo accumulato dall'azienda o dal cedente. Condivide la precisazione esposta dalla Presidente, aggiungendo “al singolo posteggio o concessione ceduta”. Trattandosi di cessione di ramo d'azienda il Codice non prevede che si faccia carico dei debiti complessivi di un'azienda di cui si rileva un solo un ramo. Pertanto, conclude se la questione esiste la soluzione proposta va bene.

Entra in aula il consigliere Migliaccio (presenti n. 34)

La Presidente accoglie l'integrazione proposta dall'Amministrazione e legge la proposta i emendamento riformulata: “in caso di subingresso ad un ramo d'azienda relativo ad un posteggio in concessione sul quale emergono pendenze relative a tributi non versati dalla parte eccedente, il Comune richiederà al subentrante, esclusivamente le somme dovute limitatamente alla singola concessione del posteggio nel mercato oggetto del procedimento. Cede la parola al consigliere Guangi per dichiarazione di voto.

Entra in aula il consigliere Longobardi ed esce il consigliere Grimaldi (presenti n. 34)

Il consigliere Guangi evidenzia alcune questioni e possibili raggiri che si possono celare attraverso l'acquisizione di un ramo di azienda all'interno di un mercato. Precisa che se la proposta di emendamento viene posta in votazione senza essere riformulata il suo Gruppo consilira voterà contro.

Il consigliere D'Angelo Sergio condivide che la questione risulta discutibile poiché presenta molti profili di dubbia interpretazione, pertanto, si associa alla richiesta di approfondimenti al fine di dissipare i rilievi. Sostiene che potrebbe essere sufficiente precisare nella proposta di emendamento: “limitatamente a ciò che ci sta cedendo che può riguardare quindi un box o più di un box e fatta eccezione per subentri a concessionari che posso essere legati a rapporti di parentela di primo e secondo grado” poiché risulta evidente che operazioni di tale genere possono mascherare anche surrettizie cessioni.

Il consigliere Esposito Gennaro rileva che la questione posta, sottende il problema che esiste un credito, di circa quattro milioni e mezzo di euro, da riscuotere che forse non verrà mai incassato dal Comune. Propone di prevedere che in sede di cessione venga estinto il credito totale pregresso.

Il consigliere Simeone interviene per dichiarazione di voto, precisando che il tema posto dal collega Esposito Gennaro risponde alla logica che se un domani la Corte dei Conti chiede chiarimenti sui debiti pregressi non incassati, con la proposta di emendamento la responsabilità del mancato incasso va tutta in capo al Consiglio comunale e preannuncia il voto contrario.

Il consigliere Sergio D'Angelo ritiene che si sta entrando in competenze che la legge non ha delegato e che la procedura della cessione di un ramo di azienda è normata dal Codice Civile ed il Consiglio comunale non ha nessuna competenza in merito. Sostiene che per eccesso di zelo nella proposta di emendamento vada ben circoscritto e delimitato il ramo di azienda che si vuole cedere.

Il consigliere Carbone precisa che il proprietario, che ha intenzione di cedere un ramo di azienda, si rivolge prima al Notaio e poi al Comune e che quest'ultimo al subentrante chiede di sanare il debito pregresso e i debiti accumulati dal cedente non verranno cancellati, pertanto la questione sollevata risulta superflua.

L'assessore Pier Paolo Baretta concorda che si possono apportare ulteriori precisazioni rispetto al testo condiviso e se il concetto di “ramo d'azienda” crea ambiguità può essere sostituito con “subingresso in concessione...” “...richiederà al subentrante, le somme dovute del posteggio o concessione ceduta”. Accoglie, inoltre, la precisazione del grado di parentela poiché fornisce maggiori garanzie.

La Presidente cede la parola per dichiarazione di voto ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

Il consigliere Borriello propone di sospendere per pochi minuti la seduta per risolvere i punti interpretativi contestati poiché si sta normando un settore da troppi anni trascurato.

Il consigliere Cecere sostiene che il punto nodale risiede in chi deve cedere una parte dell'attività e che prima di poterlo fare dovrebbe pagare tutte le pendenze pregresse.

La consigliere Sorrentino ritiene che la proposta di emendamento sia accoglibile in quanto si sta facendo riferimento alla situazione tributaria ed invece va riferita al titolo amministrativo, prima

non era possibile consentire la voltura, oggi invece si chiede a chi subentra la condizione del pagamento del debito del cedente sul singolo posteggio ed invita l'assessore Pier Paolo Baretta ad esprimersi nel merito.

La Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Borriello di sospendere il lavoro del Consiglio per circa 10 minuti, assistita dagli scrutatori, accerta e dichiara che è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Guangi, Savastano, Borrelli e Longobardi. Alle ore 12.44 dichiara sospesa la seduta.

La Presidente alle ore 13.17 accertata, attraverso l'appello nominale, la presenza in aula di n. 30 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Longobardi, Palumbo, Esposito Gennaro e Fucito**) su n. 41 assegnati dichiara riaperta la seduta.

Si allontana il consigliere Guangi (presenti n. 29)

La Presidente pone in votazione la proposta di emendamento a prima firma del consigliere Carbone da lei emendata, che di seguito si trascrive:

Emendamento n. 3

Articolo 8

Disposizioni finali

“Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, lettera B, del vigente Regolamento su aree pubbliche, la locuzione (Il procedimento di reintestazione...) può essere avviato a condizione che il subentrante accetti di accollarsi il debito e lo estingua all'atto della presentazione dell'istanza... Va intesa nel senso che il debito è quello riferito “al solo” posteggio oggetto di subingresso, senza possibilità di rateizzo”.

Assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri Bassolino, Borrelli, Lange Consiglio e Savastano, lo ha approvato a maggioranza. (**allegato n.4**)

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la Deliberazione di G.C. n. 168 del 17/05/2023 e, assistita dagli scrutatori Gennaro Acampora, Pasquale Sannino e Iris Savastano, accerta la presenza in aula di n. 29 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e dichiara il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 29

Voti Favorevoli: n. 25

Voti contrari: //

Astenuti: n. 4 (consiglieri Bassolino, Borrelli, Lange Consiglio e Savastano)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della Deliberazione di G. C. n. 168 del 17/05/2023 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con n-1 Ordine del Giorno e n. 3 emendamenti, preliminarmente e separatamente approvati, che di seguito si riportano:

Emendamento n. 1

Articolo 2 “Presupposto del canone”

eliminare il comma 2. Conseguentemente, il comma 3 diventa 2

Emendamento n. 2

Articolo 3 “Soggetto passivo”

Al comma 2, dopo le parole “di suolo”, eliminare da “ai fini del calcolo” fino a “Pertanto,”

Al comma 2, dopo le parole “di superficie rilevata” aggiungere : “,tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 821 lettera g) della L. 160/2019, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale”.

Articolo 5 “Tariffe”

Al comma 1, dopo la parola “annuali”, aggiungere “e giornaliera”

Articolo 8 “Disposizioni finali”

Al comma 2- bis, sostituire “Qualora l’importo da corrispondere ai sensi del comma precedente sia” con le seguenti: “In presenza dei debiti pregressi di importo” “

Al comma 6, dopo le parole “in sede propria”, aggiungere il seguente periodo: “a seguito degli approfondimenti condotti dagli uffici in accordo con il Ministero dell’Economia e Finanze rispetto all’effettiva inclusione dei mercati in questione nell’ambito applicativo del canone di cui al presente Regolamento.”.

Emendamento n. 3

Articolo 8

Disposizioni finalità

“Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2 ,lettera B, del vigente Regolamento su aree pubbliche, la locuzione (Il procedimento di reintestazione...) può essere avviato a condizione che il subentrante accetti di accollarsi il debito e lo estingua all’atto della presentazione dell’istanza... Va intesa nel senso che il debito è quello riferito “al solo” posteggio oggetto di subingresso, senza possibilità di rateizzo”.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n. 1 Ordine del Giorno;
- n. 3 Emendamenti;
- Parere del Collegio dei Revisori dei conti reso con nota PG/2023/0429714 del 23/05/2023;
- Deliberazione di G. C. n. 168 del 17/05/2023 di proposta al Consiglio , composta da n.8 pagine, progressivamente numerate, nonché di allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n.17 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell’archivio informatico dell’Ente, repertoriati con il n. L1087_001.

Il contenuto del presente atto rappresenta l’estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.



Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
dott.ssa Monica Cinque



La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Vincenza Almato



Deliberazione di C.C. n. 34 del 30/05/2023 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.35 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14/06/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile



Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000 è stato comunicato con nota PG/ del al Servizio:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del Comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000

Addi 24.06.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria
del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari



Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

AREA ENTRATE

SERVIZIO GESTIONE CANONI
E ALTRI TRIBUTI

ASSESSORE AL BILANCIO

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;


Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addi 24.06.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria
del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari











Ordine del giorno

- ex art. 36, comma 1 dello Statuto del Comune di Napoli -

Con il presente Ordine del Giorno si intende impegnare la Giunta Comunale ed i competenti uffici a verificare la possibilità di modificare il “Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 ad 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”, rendendo omogenea l’applicazione del Canone Unico dei Mercati a tutti gli operatori dei mercati (~~Caramanico, Metastasio, De Bustis ecc.~~), superando le previgenti applicazioni del Canone Concessorio, evitando disparità di trattamento tra gli ambulanti di Napoli ed, al contempo, garantire ad essi che quanto stabilito nel Regolamento sia applicato almeno per la durata delle loro concessioni in fase di Rinnovo ai sensi della Legge n. 77/2020 art. 181 comma 4-bis.

Per quanto esplicitato, si chiede di verificare la coerenza con il dettato normativo di una riscrittura dell'Articolo 8 - *Disposizioni finali* - che possa recepire quanto richiesto.

Massimo Pepe 
 Vincenza Amato 
 Gennaro Acampora 
 Rosario Andreozzi 
 Flavia Sorrentino 
 Luigi Carbone 

Modifiche da apportare al testo del "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160" approvato con deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio Comunale n. 168 del 17/06/2023

EMENDAMENTO N.1

Articolo 2 "Presupposto del canone"

eliminare il comma 2. Conseguentemente, il comma 3 diventa comma 2

Motivazione: non coerenza con la materia trattata (il comma tratta dei servizi a domanda individuale e non del canone mercatale)

EMENDAMENTO N.2

Articolo 3 "Soggetto passivo"

Al comma 2, dopo le parole "di suolo,", eliminare da "ai fini del calcolo" fino a ". Pertanto,"

Motivazione: errore materiale (il periodo eliminato prevede l'applicazione di un criterio per il calcolo dell'indennità di occupazione che non tiene conto dei differenti valori del suolo in funzione della categoria di strada in cui l'occupazione abusiva è rilevata, determinando quindi la concreta possibilità di generare contenziosi)

Al comma 2, dopo le parole "di superficie rilevata" aggiungere: ", tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 821 lettera g) della L.160/2019, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale"

Motivazione: maggior precisione (è fatto espresso richiamo alla disposizione di legge che prevede per il recupero dell'indennità di occupazione abusiva di suolo l'applicazione della presunzione di 30 giorni antecedenti la data del verbale. Sulla falsariga di quanto già previsto all'articolo 17 comma 3 del regolamento che disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale, è fatta comunque salva la possibilità per il trasgressore di presentare documentazione da cui si evinca in maniera certa la data di inizio dell'occupazione abusiva)

Articolo 5 "Tariffe"

Al comma 1, dopo la parola "annuali", aggiungere "e giornaliera"

Motivazione: errore materiale (i commi 841 e 841 della L. 160/2019 richiamano rispettivamente la tariffa di base annuale, per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e quella giornaliera, per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare)

Articolo 8 "Disposizioni finali"

Al comma 2-bis, sostituire "Qualora l'importo da corrispondere ai sensi del comma precedente sia" con le seguenti: "In presenza di debiti pregressi di importo"

Motivazione: maggior precisione (la formulazione originaria può dare adito a dubbi interpretativi, in quanto al comma 2 sono richiamati i debiti riferiti soltanto alle annualità 2021 e 2022, mentre la disposizione di cui al comma 2-bis intende riferirsi alla presenza di debiti per tutte le annualità)

Al comma 5, dopo le parole "in sede propria", aggiungere il seguente periodo: "a seguito degli approfondimenti condotti dagli uffici in accordo con il Ministero dell'Economia e Finanze rispetto

all'effettiva inclusione dei mercati in questione nell'ambito applicativo del canone di cui al presente Regolamento,"

Motivazione: maggior precisione (la formulazione originaria può dare adito a dubbi interpretativi circa l'inclusione o meno dei mercati in sede propria nell'ambito di applicazione del regolamento, questione per la quale gli uffici non hanno ancora concluso gli approfondimenti, con particolare riferimento al corretto trattamento dell'IVA sui canoni concessori che, in caso di scioglimento in senso positivo della riserva, dovrebbero essere sostituiti dal canone mercatale)

[Allegato 3]

Emendamento n. 3

Articolo 8

Disposizioni finali

“Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2 ,lettera B, del vigente Regolamento su aree pubbliche, la locuzione (Il procedimento di reintestazione...) può essere avviato a condizione che il subentrante accetti di accollarsi il debito e lo estingua all'atto della presentazione dell'istanza... Va intesa nel senso che il debito è quello riferito “al solo” posteggio oggetto di subingresso, senza possibilità di rateizzo”.

REGOLAMENTO CANONE UNICO DEI MERCATI

Delibera G. C. n. 168 del 17.05.2023

Emendamento n. 3

Articolo 8 -
Disposizioni finali

Aggiungere:

"In caso di subingresso ad un ramo d'azienda relativo ad un posteggio e concessione sul quale emergono pendenze relative a tributi non versati dalla parte cedente, il Comune potrà richiedere al subentrante esclusivamente le somme dovute relative alla concessione ed al posteggio nel mercato oggetto del procedimento."

RELAZIONE

L'emendamento tende ad evitare che il subentrante venga costretto a sobbarcarsi eventuali debiti del cedente verso il Comune relativi all'intera azienda e/o ad altri posteggio e concessioni di cui è titolare in altri mercati della città.

~~Mancato~~

Con riferimento al punto stabilito
DALL'ART. 10 C. 2 lett. B DEL
VIGENTE REGOLAMENTO SU AREE
PUBBLICHE, LA LOCUTIONE "IL PROCEDIMENTO
DI REIMMISSIONE..." NON ESSERE
AVVISTO A CONDIZIONE CHE IL
SUBENTRANTE ACCOGLIA ACCOLLANDO IL DEBITO
E LO ESTINGUA SU SUO DUA PRESENTAZIONE
DELL'ISSUTA... VA INTESA NEL SENSO
CHE IL DEBITO ~~DE~~ E' QUELLO RIFERITO "AL
"SOLO" POSTEGGIO OGGETTO DI SUBINGRESSO.
SENZA POSSIBILITA' DI LIBERAZIONE (Mancato)



COMUNE DI NAPOLI

Area Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento
U.O. Collegio Revisori dei conti

PG/2023/429714

del 23/05/2023

Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e
Gruppi Consiliari
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
All' Assessore al Bilancio
Al Segretario Generale
Al Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 169 del 17/05/2023.

Si trasmette, in allegato digitale, il parere del Collegio dei Revisori alla deliberazione indicata in oggetto.

**Il Responsabile dell'Area Consiglio Comunale
d'ordine**

Dott. Giovanni Ranallo



Collegio dei Revisori

PARERE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 22/05/2023

OGGETTO: Deliberazione di G.C n.168 del 17/05/2023 di proposta al Consiglio Comunale: Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di Maggio, si è riunito, presso la sede comunale in Palazzo San Giacomo, Collegio dei Revisori dei Conti, così composto e presente:

<i>dott. Costantino SESSA</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott. Raffaele PIA</i>	<i>Componente</i>
<i>dott.ssa Teresa DEL PRETE</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 15/05/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2023/2025;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

- *che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, stante la scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023-2025 alla data del 31 maggio 2023;*
- *che con delibera di Giunta Comunale n.133 del 28/04/2023 è stato approvato il Bilancio consuntivo 2022;*

CONSIDERATO

- *che con delibera di Consiglio Comunale n.8/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dei commi da 837 a 845 della legge n.160 del 27/12/2019 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n.16/2022;*
- *che la proposta di delibera prevede l'approvazione di modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dei commi da 837 a 845 della legge n.160 del 27/12/2019;*
- *che il regolamento che si propone di approvare è composto da 8 articoli, e dal allegato 1 che riporta la versione del regolamento in vigore nell'anno 2022 e la versione dal 01/01/2023 che si propone di approvare;*

PRESO ATTO

- *che le modifiche proposte riguardano:*
 1. *applicazione del canone temporaneo a tutti i mercati ubicati in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, in luogo del regime vigente fino al 2022, che, in continuità con la precedente impostazione correlata all'applicazione del COSAP, prevedeva l'applicazione di un canone permanente;*
 2. *revisione delle modalità di calcolo del canone, attraverso l'esplicito richiamo alle Risoluzioni n. 6/DF del 28/07/2021 e n.1/df del 31/01/2022 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze;*

3, *semplificazione del metodo di determinazione del canone, ottenuto applicando alla tariffa base prevista dalla L. 160/2019 specifici coefficienti di riduzione, sia esplicitamente previsti dalla legge nazionale e regionale, sia per tenere conto della medesima proporzione che già oggi è applicata per la determinazione del canone unico patrimoniale di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in funzione della classificazione delle strade di cui all'allegato E del Regolamento che disciplina l'applicazione del canone stesso;*

4. *aggiornamento delle norme transitorie, con l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile concedere rateizzazioni dei debiti pregressi, nonché per tenere conto del completamento degli approfondimenti ancora in corso circa l'ambito di applicazione del canone, in attesa del quale, al fine di non determinare condizioni di svantaggio per gli operatori, eventuali situazioni debitorie riferite agli anni 2021 e 2022 e non ancora definite, in quanto dipendenti dall'esito di detti approfondimenti, non possono essere prese in considerazione dal Servizio competente ai fini del rinnovo dei titoli concessori;*

5. *che le ulteriori ipotesi di rateizzo introdotte sono comprese nel limite dei 36 mesi fissati dall'art.1 comma 707 della legge 160/2019.*

LETTO

- *il parere di regolarità tecnica in termini di “favorevole” espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Canoni e altri Tributi i, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *le Osservazioni del Segretario Generale.*

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO,

PRESO ATTO E LETTO



Collegio dei Revisori

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME

per quanto di competenza, parere “favorevole” sulla Deliberazione di G.C n.168 del 17/05/2023 ai sensi dell’art. 239 del TUEL.

Napoli, li 22/05/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI


dott. Costantino SESSA

dott. Raffaele PIA

dott.ssa Teresa DEL PRETE

*(Sottoscritta digitalmente)**

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005*



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdg_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE

SERVIZIO: GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL BILANCIO

SG: 176 del 17/05/2023

DGC: 184 del 16/05/2023

Cod. allegati: L1087_001

Proposta di deliberazione prot. n° 5 del 16/05/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 168

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Il giorno 17/05/2023, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P A

Pier Paolo BARETTA

Antonio DE IESU

Teresa ARMATO

Edoardo COSENZA

Vincenzo SANTAGADA

P A

Maura STRIANO

Emanuela FERRANTE

Luca FELLA TRAPANESE

Chiara MARCIANI

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28.07.2021 sono stati istituiti, a decorrere dal 1/01/2021, il *canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*, nonché il *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*, e sono stati contestualmente approvati i regolamenti che ne disciplinano l'applicazione;

Considerato che, per quanto attiene al canone di concessione per i mercati, a seguito degli approfondimenti condotti è emersa l'esigenza di intervenire sull'attuale impianto regolamentare, al fine di renderlo maggiormente aderente alla ratio della norma che ne ha previsto l'istituzione;

che, nello specifico, le modifiche proposte con il presente atto riguardano i seguenti aspetti:

- *applicazione del canone temporaneo a tutti i mercati ubicati in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune*, in luogo del regime vigente fino al 2022, che, in continuità con la precedente impostazione correlata all'applicazione del COSAP, prevedeva l'applicazione di un canone permanente;
- *revisione delle modalità di calcolo del canone*, attraverso l'esplicito richiamo alle Risoluzioni nn. 6/DF del 28/07/2021 e 1/df del 31/01/2022 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze;
- *semplificazione del metodo di determinazione del canone*, ottenuto applicando alla tariffa base prevista dalla L. 160/2019 specifici coefficienti di riduzione, sia esplicitamente previsti dalla legge nazionale e regionale, sia per tenere conto della medesima proporzione che già oggi è applicata per la determinazione del canone unico patrimoniale di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in funzione della classificazione delle strade di cui all'allegato E del Regolamento che disciplina l'applicazione del canone stesso;
- *aggiornamento delle norme transitorie*, con l'individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile concedere rateizzazioni dei debiti pregressi, nonché per tenere conto del completamento degli approfondimenti ancora in corso circa l'ambito di applicazione del canone, in attesa del quale, al fine di non determinare condizioni di svantaggio per gli operatori, eventuali situazioni debitorie riferite agli anni 2021 e 2022 e non ancora definite, in quanto dipendenti dall'esito di detti approfondimenti, non possono essere prese in considerazione dal Servizio competente ai fini del rinnovo dei titoli concessori;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione delle modifiche al "Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", in base alle statuizioni in precedenza richiamate ed

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

analiticamente riportate e motivate, in corrispondenza di ciascun articolo oggetto modifica, nel testo a fronte allegato;


Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 17 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 21087/001

- Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8/2021 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2022, con indicazione della motivazione per ognuna di esse;
- Testo coordinato del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*, contenente le modifiche e le integrazioni di cui al punto che precede

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Sergio Aurino



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio


1. approvare le modifiche e le integrazioni al *Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*, riportate in allegato al presente atto quale parte integrante;
2. approvare il Testo coordinato del *Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160*, contenente le modifiche e le integrazioni di cui al punto che precede, costituito da n. 4 pagine, allegato al presente atto quale parte integrante.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta




Il Dirigente del Servizio
Gestione canoni e altri Tributi

Sergio Aurino



Visto: Il Responsabile dell'Area Entrate

Paola Sabadin



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ⁵.....DEL...16/05/2023...AVENUTE AD OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO - Modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Il Dirigente del Servizio Gestione Canoni e altri Tributi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE. È stata condotta una specifica istruttoria rispetto ai riflessi finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo impianto regolamentare, il cui esito evidenzia la sostanziale invarianza del gettito rispetto a quello in vigore fino al 2022. In sintesi, le modifiche effettuate con il presente atto determinano l'allineamento delle disposizioni regolamentari con quanto già previsto da disposizioni vigenti (L. 160/2019, L.R. 7/2020, Risoluzioni MEF 6DF/2021 e 1DF/2022, regolamento che disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale), il cui effetto consiste in un riequilibrio del carico gravante su ciascun concessionario, maggiormente aderente alla ratio della norma.

Le ulteriori ipotesi di rateizzo introdotte non comportano allungamenti dei tempi di pagamento, che restano comunque ricompresi nel limite di 36 mesi fissato dall'art. 1, comma 797, della L. 160/2019, già applicato per le dilazioni riguardanti il canone unico patrimoniale.

Addi,

IL DIRIGENTE

Seppoloni

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 16/05/2023 e protocollata con il n. AGE/2023/184....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

v.f.o

Addi, 17/5/23

IL RAGIONIERE GENERALE

Carole



COMUNE DI NAPOLI

5

Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.
Proposta al Consiglio Comunale prot. n. 5 del 16.05.2023 DGC 2023/184 del 16.05.2023
Servizio Gestione Canoni e altri tributi**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio Comunale l'approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dei commi da 837 a 845 della legge n.160 del 27.12.2019.

Le modifiche afferiscono, in parte, all'allineamento delle disposizioni regolamentari con quanto previsto dalle risoluzioni nn. 6/DF 8.07.2021 e 1/DF del 31.01.2022 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze evidenziando che le occupazioni delle aree e degli spazi richiamate all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, costituiscono occupazioni temporanee di suolo, trattandosi di occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e/o per un determinato numero di ore al giorno, non aventi carattere di stabilità. Pertanto, per tali tipologie di occupazione trova applicazione la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 16 .

Vista l'istruttoria tecnica compiuta nel merito dal dirigente proponente che si esprime, nel competente parere di regolarità tecnica nei termini di " favorevole" evidenziando " *la sostanziale invarianza del gettito rispetto a quello in vigore fino al 2022*" e che " *le ulteriori ipotesi di rateizzo introdotte non comportano allungamenti dei tempi di pagamento, che restano comunque ricompresi nel limite di 36 mesi fissato dall'art. 1 comma 707 della L.160/2019*".

Tanto premesso, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 17.05.2023

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo

Per

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. 5 DEL 16.5.2023

SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI

Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta comunale in data 17.5.2023 – SG 176

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, pervenuto in prossimità della seduta di Giunta e oggetto di lettera d'urgenza del Sindaco, si intende proporre al Consiglio comunale di approvare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nonché di approvare il relativo testo coordinato.

La proposta di deliberazione è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.


Nel parere di regolarità tecnica, il dirigente rappresenta che *“È stata condotta una specifica istruttoria rispetto ai riflessi finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo impianto regolamentare, il cui esito evidenzia la sostanziale invarianza del gettito rispetto a quello in vigore fino al 2022. In sintesi, le modifiche effettuate con il presente atto determinano l'allineamento delle disposizioni regolamentari con quanto già previsto da disposizioni vigenti (L. 160/2019, L.R. 7/2020, Risoluzioni MEF 6DF/2021 e 1DF/2022, regolamento che disciplina l'applicazione del canone unico patrimoniale), il cui effetto consiste in un riequilibrio del carico gravante su ciascun concessionario, maggiormente aderente alla ratio della norma. Le ulteriori ipotesi di rateizzo introdotte non comportano allungamenti dei tempi di pagamento, che restano comunque ricompresi nel limite di 36 mesi fissato dall'art. 1, comma 797, della L. 160/2019, già applicato per le dilazioni riguardanti il canone unico patrimoniale.”*

Dalla lettura della parte narrativa emerge che *“le modifiche proposte [...] riguardano i seguenti aspetti: applicazione del canone temporaneo a tutti i mercati ubicati in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, revisione delle modalità di calcolo del canone, semplificazione del metodo di determinazione del canone, aggiornamento delle norme transitorie”*.

In particolare, risultano modificate le seguenti disposizioni:

- art. 2, con riferimento alla definizione di struttura attrezzata, alla previsione del pagamento da parte dei concessionari di specifici oneri ed alla previsione del pagamento di una tariffa giornaliera; si rileva, in proposito, che la disciplina di settore (dettata dai commi 837 e ss. dell'art. 1 della L. 160/2019) non reca disposizioni in materia di oneri aggiuntivi, mentre con riferimento al canone patrimoniale di concessione di cui ai commi 816 e ss dell'art. 1 della L. 160/2019 viene espressamente prevista la possibilità di aumentare il canone con *“eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni”* (comma 824);
- art. 3, in ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione abusiva;
- art. 4, in relazione ai criteri per la determinazione del canone;
- art. 5, al fine di stabilire quali tariffe quelle base indicate dall'articolo 1, commi 841 e 842 della L. 160/2019;
- art. 6, con riferimento ai coefficienti di riduzione;
- art. 7, in relazione alla modalità di calcolo del canone;
- art. 8, al fine di prevedere che *“Le modifiche apportate circa le modalità di calcolo del canone trovano applicazione a decorrere dall'esercizio 2023.”*; si richiama, in proposito, l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, in cui si dispone che *“I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”*

Il Sindaco



Richiamata la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come dettata dai commi 837 e ss. dell'art. 1 della L. 160/2019, si rileva che per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni del Servizio proponente.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Monica Cinque

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



Firmato digitalmente
da MONICA
CINQUE
C: IT

8

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 168..... del 17/5/23 composta da n...8... pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 19/5/23 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

[Handwritten signature]

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

testo regolamento ATTUALE	testo regolamento modificato	spiegazione delle modifiche proposte
<p>Art. 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, inclusi i tratti di strada cui all'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, destinati ai mercati nel Comune di Napoli realizzati anche in strutture attrezzate, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019, art.1, commi da 837 a 845.</p> <p>2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone concessorio, limitatamente alla componente legata all'utilizzo del bene oggetto della concessione, di natura patrimoniale, e, nei casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.</p>	<p>Art. 1 - Oggetto</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, inclusi i tratti di strada cui all'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, destinati ai mercati nel Comune di Napoli realizzati anche in strutture attrezzate, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019, art.1, commi da 837 a 845.</p> <p>2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone concessorio, limitatamente alla componente legata all'utilizzo del bene oggetto della concessione, di natura patrimoniale, e, nei casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.</p>	<p>non sono necessarie modifiche</p>

<p>Art. 2 - Presupposto del canone</p> <p>1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.</p>	<p>Art. 2 - Presupposto del canone</p> <p>1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per “strutture attrezzate” si intendono le strutture ubicate in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, stabilmente destinate all’esercizio di mercati.</p> <p>2. Nelle aree destinate a mercati, attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, potranno essere posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni, a seguito di loro esplicita richiesta, gli oneri necessari per la relativa manutenzione, utilizzo e gestione, ovvero oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tali oneri saranno determinati nelle modalità disciplinate da appositi provvedimenti amministrativi, sentite le commissioni di mercato, adottati dai competenti uffici in relazione alla modalità di gestione del servizio.</p> <p>3. Secondo quanto disposto dai commi 841 e 842 dell’articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui</p>	<p>Al comma 1, si introduce una specificazione rispetto a cosa debba intendersi per strutture attrezzate, specificando che deve trattarsi comunque di strutture ubicate in aree, altrimenti verrebbe meno il presupposto del commercio su aree pubbliche.</p> <p>Al comma 2, si prevede la possibilità di addebitare oneri ulteriori, correlati all'erogazione di servizi aggiuntivi</p> <p>Al comma 3, è infine effettuata una precisazione rispetto alla tipologia di occupazione. In particolare, anche alla luce di recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, viene esplicitato che le occupazioni con mercati, qualora non siano permanenti (e nel caso del comune di Napoli, vi sono soltanto occupazioni temporanee), sono soggette al pagamento del canone temporaneo, a prescindere dalla durata dell'atto di concessione.</p>
---	---	--

	<p>ambito applicativo è stato delineato dalle risoluzioni nn. 6/DF del 28.07.2021 e 1/DF del 31.01.2022 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le occupazioni delle aree e degli spazi richiamate all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, costituiscono occupazioni temporanee di suolo, trattandosi di occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e/o per un determinato numero di ore al giorno, non aventi carattere di stabilità. Pertanto, per tali tipologie di occupazione trova applicazione la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 160</p>	
<p>Art. 3 - Soggetto passivo</p> <p>1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.</p>	<p>Art. 3 - Soggetto passivo</p> <p>1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.</p> <p>2. In assenza di titolo che legittimi l'occupazione di suolo, ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione abusiva di suolo non si tiene conto di</p>	<p>Al comma 2, sono effettuate alcune precisazioni rispetto alle modalità attraverso le quali procedere al recupero dell'indennità dovuta in caso di occupazione abusiva</p>

	<p>eventuali coefficienti di riduzione. Pertanto, l'indennità dovuta è calcolata moltiplicando la tariffa prevista per la zona nella quale è situata l'occupazione, incrementata del 50%, per i mq di superficie rilevata. Sull'importo così calcolato, sono inoltre applicate sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160</p>	
<p>Art. 4 - Criteri per la determinazione del canone</p> <p>1. Il canone per l'occupazione mercatale è determinato sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>1.1. tariffa differenziata per zona del territorio, sulla scorta della classificazione delle strade, effettuata in base al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, come risultante dall'allegato E del "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli";</p>	<p>Art. 4 - Criteri per la determinazione del canone</p> <p>1. Il canone per l'occupazione mercatale è determinato sulla base dei seguenti elementi:</p> <p>1.1. tariffa differenziata per zona del territorio, sulla scorta della classificazione delle strade, effettuata in base al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, come risultante dall'allegato E del "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli";</p>	<p>La modifica introdotta al punto 1.3. apportata è effettuata in coerenza con i coefficienti di riduzione individuati all'articolo 6.</p> <p>Il punto 1.4. è abrogato, in quanto non riferibile a criteri di determinazione del canone previsti dalla normativa statale</p>

<p>1.2. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;</p> <p>1.3. durata dell'occupazione; per le occupazioni permanenti, il canone è determinato sulla base della durata della concessione, computando per intero sia il mese di decorrenza, sia quello di termine della concessione; per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione;</p> <p>1.4. tipologia di occupazione, tenendo conto della categoria merceologica trattata.</p>	<p>1.2. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di occupazione di soprassuolo effettuata in presenza di occupazione di suolo (es. ombrelloni, tende, ecc), occorre prendere in considerazione esclusivamente l'eventuale superficie eccedente la concessione di posteggio;</p> <p>1.3. durata dell'occupazione; per le occupazioni permanenti, il canone è determinato sulla base della durata della concessione, computando per intero sia il mese di decorrenza, sia quello di termine della concessione; per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione; corrispondente alle ore e ai giorni di effettiva occupazione dell'area di cui all'articolo 1 comma 1, come risultante da apposito titolo concessorio, per n. 40 settimane all'anno, secondo quanto stabilito dall'articolo 71 della Legge Regionale n. 7/2020.</p> <p>1.4. tipologia di occupazione, tenendo conto della categoria merceologica trattata.</p>	
Art. 5 - Tariffe	Art. 5 - Tariffe	L'articolo semplifica l'attuale modalità di calcolo del canone e fissa le tariffe

1. Le tariffe base annuali per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, di cui al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019, distinte secondo la classificazione delle strade di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

Classificazione strada	importo tariffa/mq
Categoria A	€ 70,00
Categoria B	€ 65,00
Categoria C	€ 60,00

2. Le tariffe base giornaliere per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, distinte secondo la classificazione delle strade di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

1. Le tariffe base annuali per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, di cui al comma ~~841~~ dell'articolo ~~1~~ della legge 160/2019, distinte secondo la ~~classificazione delle strade di cui al precedente articolo~~, sono le seguenti:

Classificazione strada	importo tariffa/mq
Categoria A	€ 70,00
Categoria B	€ 65,00
Categoria C	€ 60,00

2. Le tariffe base giornaliere per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, di cui al ~~comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019~~, distinte secondo la ~~classificazione delle strade di cui al precedente articolo~~, sono le seguenti:

nell'importo pari a quello stabilito dalla L. 16/2019, non applicando aumenti, né riduzioni, sebbene consentiti dalla Legge medesima

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificazione strada</th> <th>importo tariffa/mq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categoria A</td> <td>€ 2,00</td> </tr> <tr> <td>Categoria B</td> <td>€ 1,80</td> </tr> <tr> <td>Categoria C</td> <td>€ 1,60</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione strada	importo tariffa/mq	Categoria A	€ 2,00	Categoria B	€ 1,80	Categoria C	€ 1,60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificazione strada</th> <th>importo tariffa/mq</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categoria A</td> <td>€ 2,00</td> </tr> <tr> <td>Categoria B</td> <td>€ 1,80</td> </tr> <tr> <td>Categoria C</td> <td>€ 1,60</td> </tr> </tbody> </table> <p>sono quelle stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842 della L. 160/2019.</p>	Classificazione strada	importo tariffa/mq	Categoria A	€ 2,00	Categoria B	€ 1,80	Categoria C	€ 1,60									
Classificazione strada	importo tariffa/mq																									
Categoria A	€ 2,00																									
Categoria B	€ 1,80																									
Categoria C	€ 1,60																									
Classificazione strada	importo tariffa/mq																									
Categoria A	€ 2,00																									
Categoria B	€ 1,80																									
Categoria C	€ 1,60																									
<p>Art. 6 - Riduzioni</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti mercatali con cadenza settimanale e bisettimanale, è prevista una riduzione nella misura indicata nel seguente prospetto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificazione strada</th> <th>% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale</th> <th>% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categoria A</td> <td>10%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Categoria B</td> <td>30%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Categoria C</td> <td>60%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Classificazione strada	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale	Categoria A	10%	5%	Categoria B	30%	15%	Categoria C	60%	30%	<p>Art. 6 - Riduzioni</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti mercatali con cadenza settimanale e bisettimanale, è prevista una riduzione nella misura indicata nel seguente prospetto:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificazione strada</th> <th>% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale</th> <th>% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Categoria A</td> <td>10%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Categoria B</td> <td>30%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Categoria C</td> <td>60%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alla tariffa di cui all'articolo 5 sono</p>	Classificazione strada	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale	Categoria A	10%	5%	Categoria B	30%	15%	Categoria C	60%	30%	<p>L'articolo 6 è rivisto, prevedendo l'applicazione di coefficienti di riduzione che riflettono quelli già utilizzati per il canone unico patrimoniale (le tariffe del CUP sono infatti tali per cui quelle applicate alle strade di categoria B sono il 25% più basse di quelle applicate nelle strade rientranti nella categoria A e quelle di categoria C sono il 50% di quelle di categoria A).</p> <p>Inoltre, viene espressamente richiamato quanto previsto dalla legge in termini di riduzione del canone per i mercati che si svolgono una o due volte a settimana, nonché quanto precisato dal MEF rispetto alle regole da applicare per la proporzione da applicare rispetto alla durata in ore del mercato.</p>
Classificazione strada	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale																								
Categoria A	10%	5%																								
Categoria B	30%	15%																								
Categoria C	60%	30%																								
Classificazione strada	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale																								
Categoria A	10%	5%																								
Categoria B	30%	15%																								
Categoria C	60%	30%																								

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge 160/2019, alle tariffe base giornaliere di cui al prospetto riportato nel precedente articolo sono applicate le seguenti percentuali di riduzione, in relazione alla durata dell'occupazione:

Durata dell'occupazione	% riduzione tariffa/mq
fino a 3 ore	50%
da 3 a 6 ore	25%
oltre 6 ore	nessuna riduzione

applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

Classificazione strada	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale
Categoria A	--	5%
Categoria B	25%	15%
Categoria C	50%	30%

2. ~~Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge 160/2019, alle tariffe base giornaliere di cui al prospetto riportato nel precedente articolo sono applicate le seguenti percentuali di riduzione, in relazione alla durata dell'occupazione:~~

Durata dell'occupazione	% riduzione tariffa/mq
fino a 3 ore	50%
da 3 a 6 ore	25%
oltre 6 ore	nessuna riduzione

Ai fini della determinazione del canone dovuto, si tiene conto di quanto segue:

Infine, è stabilita l'applicazione del canone anche per la prima e l'ultima ora del mercato, in cui non c'è commercializzazione ma c'è solo occupazione di suolo. In questo caso, atteso il diverso utilizzo del suolo, e tenuto conto che l'assenza di commercializzazione non determina introiti per gli operatori, il canone è comunque dovuto, anche se in ragione del 50%.

<p>3. In presenza di mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata un'ulteriore riduzione del 30% sul canone calcolato per le occupazioni temporanee, secondo quanto in precedenza riportato.</p>	<p>2.1. applicazione della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 2.2. per i mercati che si svolgono con cadenza settimanale o bisettimanale, riduzione del 30%; 2.3. la prima e l'ultima ora di svolgimento del mercato, nel corso delle quali avviene rispettivamente il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie per la commercializzazione dei prodotti, sono calcolate al 50%.</p> <p>3. In presenza di mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata un'ulteriore riduzione del 30% sul canone calcolato per le occupazioni temporanee, secondo quanto in precedenza riportato.</p>	
<p>Art. 7 - Calcolo del canone</p> <p>1. Il canone è il risultato della formula $C = T \times D \times S \times \beta$, dove:</p> <p>1.1. C sta per Canone; 1.2. T per la Tariffa determinata secondo le modalità di cui all'art. 5; 1.3. D per la Durata di cui all'art. 4; 1.4. S per la superficie in metri quadrati; 1.5. β per il coefficiente tipologico.</p>	<p>Art. 7 - Calcolo del canone</p> <p>1. Il canone è il risultato della formula $C = T \times D \times S \times \beta$, dove:</p> <p>1.1. C sta per Canone; 1.2. T per la Tariffa determinata secondo le modalità di cui all'art. 5; 1.3. D per la Durata di cui all'art. 4; 1.4. S per la superficie in metri quadrati; 1.5. β per il costituisce un coefficiente tipologico che tiene conto delle</p>	<p>La modifica al punto 1.5 è effettuata in termini di coerenza con il nuovo sistema di calcolo del canone</p>

	riduzioni da applicare secondo quanto stabilito dall'articolo 6.	
<p>Art. 8 - Disposizioni finali</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.</p> <p>2. I versamenti già effettuati in base alle forme di prelievo in vigore fino al 31/12/2020 e riferiti a concessioni e autorizzazioni rilasciate e/o vigenti nel 2021, costituiscono acconto dell'importo dovuti a titolo di canone unico, calcolato in base al Regolamento.</p>	<p>Art. 8 - Disposizioni finali</p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.</p> <p>1-bis. Le modifiche apportate circa le modalità di calcolo del canone trovano applicazione a decorrere dall'esercizio 2023.</p> <p>2. I versamenti già effettuati in base alle forme di prelievo in vigore fino al 31/12/2020 e riferiti a concessioni e autorizzazioni rilasciate e/o vigenti nel 2021, costituiscono acconto dell'importo dovuti a titolo di canone unico, calcolato in base al Regolamento.</p> <p>2-bis. Qualora l'importo da corrispondere ai sensi del comma precedente sia pari o superiore a € 1.000,00, si applica quanto stabilito dall'articolo 54 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Stante la situazione di crisi finanziaria che ha investito il settore, in caso di morosità pregresse anche per i soggetti con piani di rateizzo scaduti, si</p>	<p>il comma 1-bis appare doveroso rispetto all'ambito temporale di applicazione delle modifiche introdotte</p> <p>Il comma 2-bis introduce la possibilità di effettuare rateizzi in presenza di morosità pregresse</p> <p>il comma 2-ter stabilisce un tetto massimo per il canone richiesto, stabilendo che il canone determinato secondo le precedenti regole non può in ogni caso essere superato</p> <p>Al comma 3, sono apportate alcune modifiche per tenere conto della situazione ancora in corso di approfondimento circa l'ambito di applicazione del canone mercatale. In attesa degli approfondimenti che saranno condotti dagli uffici, al fine di non determinare condizioni di svantaggio per gli operatori, eventuali situazioni debitorie (che potrebbero non essere tali) riferiti al 2021 e al 2022 non andranno prese in considerazione ai fini del rinnovo dei titoli concessori.</p> <p>Al comma 7, è espressamente stabilito che il mancato rispetto di tale ulteriore agevolazione determina la decadenza del titolo rilasciato o del rinnovo effettuato</p>

<p>3. Per il procedimento di rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico nei mercati, si rinvia al “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” del Comune di Napoli, nonché al quadro normativo vigente in materia.</p> <p>4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 844 della Legge 160/2019, le attività di accertamento e riscossione del canone e dell’indennità di occupazione abusiva, in caso di assenza di titolo concessorio,</p>	<p>applica l’esimente di cui all’articolo 1, comma 798, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferma restando la durata massima della dilazione di 36 mesi.</p> <p>2-ter. In ogni caso, l’applicazione delle nuove regole di calcolo del canone dal 2023 non potrà determinare un incremento del canone applicato per ciascuna concessione in base al regime vigente fino al 31.12.2020.</p> <p>3. Per il procedimento di rilascio e di rinnovo degli atti di concessione di suolo pubblico nei mercati, si rinvia al “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” del Comune di Napoli, nonché al quadro normativo vigente in materia. Ai fini del rilascio dei rinnovi, fino alla compiuta definizione del quadro applicativo del canone disciplinato dal presente regolamento conseguente allo scioglimento della riserva di cui al successivo comma 6, l’ufficio competente procede senza tenere conto della situazione dei pagamenti per gli anni 2021 e 2022.</p> <p>4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 844 della Legge 160/2019, le attività di accertamento e riscossione del canone e dell’indennità di occupazione abusiva, in caso di assenza di titolo concessorio,</p>	
--	---	--

<p>sono realizzate secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il valore attribuito al coefficiente β dell'articolo 7 è pari a 1.</p> <p>6. Per l'anno 2021, ai mercati in sede propria, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe, sono applicate le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019, il cui ammontare è comprensivo anche della componente correlata all'erogazione dei servizi.</p> <p>7. In presenza di piani di rateizzazione già approvati e vigenti o successivi alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (31 gennaio 2020), a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate, trova applicazione quanto disposto al punto 5 dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre</p>	<p>sono realizzate secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p>5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il valore attribuito al coefficiente β dell'articolo 7 è pari a 1.</p> <p>6. Per l'anno 2021 e per gli anni successivi, ai mercati in sede propria, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe, sono applicate le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019, il cui ammontare è comprensivo anche della componente correlata all'erogazione dei servizi.</p> <p>7. In presenza di piani di rateizzazione già approvati e vigenti o successivi alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (31 gennaio 2020), a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate, trova applicazione quanto disposto al punto 5 dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre</p>	
---	---	--

<p>2019, n. 160.</p> <p>8. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, se riferita alla particolare materia trattata.</p>	<p>2019, n. 160. Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro determinerà la decadenza della concessione.</p> <p>8. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, se riferita alla particolare materia trattata.</p>	
--	--	--

TESTO DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'APPLICAZIONE DEL CANONE MERCATALE
NEL COMUNE DI NAPOLI, COORDINATO CON LE MODIFICHE CONCORDATE NELLA
RIUNIONE DEL 16/05/2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, inclusi i tratti di strada cui all'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, destinati ai mercati nel Comune di Napoli realizzati anche in strutture attrezzate, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019, art.1, commi da 837 a 845.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone concessorio, limitatamente alla componente legata all'utilizzo del bene oggetto della concessione, di natura patrimoniale, e, nei casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Per "strutture attrezzate" si intendono le strutture ubicate in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, stabilmente destinate all'esercizio di mercati.
2. Nelle aree destinate a mercati, attrezzate con allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica, potranno essere posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni, a seguito di loro esplicita richiesta, gli oneri necessari per la relativa manutenzione, utilizzo e gestione, ovvero oneri necessari per servizi finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tali oneri saranno determinati nelle modalità disciplinate da appositi provvedimenti amministrativi, sentite le commissioni di mercato, adottati dai competenti uffici in relazione alla modalità di gestione del servizio.
3. Secondo quanto disposto dai commi 841 e 842 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui ambito applicativo è stato delineato dalle risoluzioni nn. 6/DF del 28.07.2021 e 1/DF del 31.01.2022 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le occupazioni delle aree e degli spazi richiamate all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, costituiscono occupazioni temporanee di suolo, trattandosi di occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e/o per un determinato numero di ore al giorno, non aventi carattere di stabilità. Pertanto, per tali tipologie di occupazione trova applicazione la tariffa di base giornaliera di cui al comma 842 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2019, n. 16

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. In assenza di titolo che legittimi l'occupazione di suolo, ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione abusiva di suolo non si tiene conto di eventuali coefficienti di riduzione. Pertanto, l'indennità dovuta è calcolata moltiplicando la tariffa prevista per la zona nella quale è situata l'occupazione, incrementata del 50%, per i mq di superficie rilevata. Sull'importo così calcolato, sono inoltre applicate sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Art. 4 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione mercatale è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - 1.1. tariffa differenziata per zona del territorio, sulla scorta della classificazione delle strade, effettuata in base al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, come risultante dall'allegato E del "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli";
 - 1.2. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di occupazione di soprassuolo effettuata in presenza di occupazione di suolo (es. ombrelloni, tende, ecc), occorre prendere in considerazione esclusivamente l'eventuale superficie eccedente la concessione di posteggio, in aggiunta a quanto dovuto per quest'ultimo;
 - 1.3. durata dell'occupazione, corrispondente alle ore e ai giorni di effettiva occupazione dell'area di cui all'articolo 1 comma 1, come risultante da apposito titolo concessorio, per n. 40 settimane all'anno, secondo quanto stabilito dall'articolo 71 della Legge Regionale n. 7/2020.

Art. 5 - Tariffe

1. Le tariffe base annuali per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare sono quelle stabilite dall'articolo 1, commi 841 e 842 della L. 160/2019.

Art. 6 - Riduzioni

1. Alla tariffa di cui all'articolo 5 sono applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

categoria strada	% riduzione tariffa/mq
A	--
B	25%
C	50%

2. Ai fini della determinazione del canone dovuto, si tiene conto di quanto segue:
 - 2.1. applicazione della Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - 2.2. per i mercati che si svolgono con cadenza settimanale o bisettimanale, riduzione del 30%;

- 2.3. 2.3. la prima e l'ultima ora di svolgimento del mercato, nel corso delle quali avviene rispettivamente il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie per la commercializzazione dei prodotti, sono calcolate al 50%.

Art. 7 - Calcolo del canone

1. Il canone è il risultato della formula $C = T \times D \times S \times \beta$, dove:
 - 1.1. C sta per Canone;
 - 1.2. T per la Tariffa determinata secondo le modalità di cui all'art. 5;
 - 1.3. D per la Durata di cui all'art. 4;
 - 1.4. S per la superficie in metri quadrati;
 - 1.5. β costituisce un coefficiente che tiene conto delle riduzioni da applicare secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. Le modifiche apportate circa le modalità di calcolo del canone trovano applicazione a decorrere dall'esercizio 2023.
3. I versamenti già effettuati in base alle forme di prelievo in vigore fino al 31/12/2020 e riferiti a concessioni e autorizzazioni rilasciate e/o vigenti nel 2021, costituiscono acconto dell'importo dovuti a titolo di canone unico, calcolato in base al Regolamento.
4. Qualora l'importo da corrispondere ai sensi del comma precedente sia pari o superiore a € 1.000,00, si applica quanto stabilito dall'articolo 54 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Stante la situazione di crisi finanziaria che ha investito il settore, in caso di morosità pregresse anche per i soggetti con piani di rateizzo scaduti, si applica l'esimente di cui all'articolo 1, comma 798, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferma restando la durata massima della dilazione di 36 mesi.
5. In ogni caso, l'applicazione delle nuove regole di calcolo del canone dal 2023 non potrà determinare un incremento del canone applicato per ciascuna concessione in base al regime vigente fino al 31.12.2020.
6. Per il procedimento di rilascio e di rinnovo degli atti di concessione di suolo pubblico nei mercati, si rinvia al "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" del Comune di Napoli, nonché al quadro normativo vigente in materia. Ai fini del rilascio dei rinnovi, fino alla compiuta definizione del quadro applicativo del canone disciplinato dal presente regolamento conseguente allo scioglimento della riserva di cui al successivo comma 6, l'ufficio competente procede senza tenere conto della situazione dei pagamenti per gli anni 2021 e 2022.
7. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 844 della Legge 160/2019, le attività di accertamento e riscossione del canone e dell'indennità di occupazione abusiva, in caso di assenza di titolo concessorio, sono realizzate secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

8. Per l'anno 2021 e per gli anni successivi, ai mercati in sede propria, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe, sono applicate le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019, il cui ammontare è comprensivo anche della componente correlata all'erogazione dei servizi.
9. In presenza di piani di rateizzazione già approvati e vigenti o successivi alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (31 gennaio 2020), a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate, trova applicazione quanto disposto al punto 5 dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro determinerà la decadenza della concessione.
10. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, se riferita alla particolare materia trattata.